



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore

"ALESSANDRO MANZONI"

LATINA

LICEO STATALE "A. MANZONI"

LATINA



REGOLAMENTO D' ISTITUTO

**Approvato dal Consiglio d'Istituto
in data 15/6/2011**

In applicazione della vigente normativa contenuta nel D.Lgs n.297/1994 (T.U. in materia d'Istruzione), L. 241/90 (Norme generali sull'azione amministrativa), DPR n. 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica), DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), DPR n. 235/2007 (Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento di disciplina) e success. modifiche, il Consiglio d'Istituto approva il seguente Regolamento d'Istituto.

FINALITA GENERALI

La scuola, espressione della realtà storica—sociale e culturale del paese, è centro propulsore di vita culturale e comunità informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

Nell'istituzione scolastica ogni componente, con pari dignità seppur nella diversità dei ruoli e nel rispetto della libertà di insegnamento, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno anche attraverso il recupero delle posizioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del cittadino.

Si porrà particolare attenzione alle attività culturali del paese e delle nazioni europee, promuovendo incontri, convegni e dibattiti utili non solo all'approfondimento culturale degli studenti, ma anche all'aggiornamento dei docenti nell'ambito degli indirizzi di studio attivati presso l'istituto e secondo le modalità determinate annualmente nel P. O. F.

Art.1

ORARIO DELLE LEZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.20 e la durata oraria è di **sessanta minuti**, in conformità con le vigenti norme e nel rispetto delle competenze degli organi della Scuola.

2. Tutti i docenti devono essere, compatibilmente con le esigenze di servizio, celeri nell'effettuare il cambio dell'ora.

Ciascun docente è responsabile della propria classe e della sorveglianza degli alunni esclusivamente nell'ambito dell'ora di sua competenza.

Qualora il docente fosse necessitato ad abbandonare la classe per situazioni di emergenza dovrà avvertire la presidenza ed affidare la classe al personale ausiliario al fine di garantire la sorveglianza.

3. È fatto divieto agli alunni di sostare nei corridoi prima dell'inizio delle lezioni, al cambio dell'ora ed alla fine dell'intervallo.

4. Durante le ore di lezione è fatto divieto agli alunni di uscire dall'aula salvo in caso di evidente necessità. Debbono riguardare un alunno per volta e possono essere autorizzati per un periodo molto breve.

Qualora sussistano esigenze di natura fisiologica per cui gli alunni debbano assentarsi ripetutamente è necessario produrre apposita certificazione medica.

5. L'**intervallo** è collocato nella terza ora di lezione ed ha la durata di dieci minuti. Gli alunni possono trascorrere tale pausa negli spazi interni ed esterni della scuola, indicati all'inizio dell'anno scolastico, ed i docenti ed il personale A.T.A. sono tenuti, secondo modalità da definirsi all'inizio dell'a.s., alla sorveglianza del movimento degli alunni nell'edificio e sul loro comportamento.

Durante l'intervallo gli alunni potranno usufruire del servizio di ristoro interno all'Istituto.

6. L'ingresso e l'uscita degli allievi dall'Istituto, devono avvenire in maniera ordinata e con la vigilanza del personale docente ed ausiliario in servizio secondo modalità da stabilirsi tenuto conto delle necessarie norme di sicurezza imposte dalla vigente normativa.

Art. 2

ENTRATA NELL'ISTITUTO

1. Gli alunni e i docenti sono tenuti ad essere in classe almeno 5 minuti prima dell'orario delle lezioni. In casi eccezionali può essere consentito l'ingresso prima del suddetto orario.

2. Non sono ammessi ingressi in ritardo se non in casi eccezionali.

In particolare agli **alunni pendolari**, per gravi e comprovati motivi, è consentita l'entrata **entro le ore 8.30** e saranno ammessi in classe dal docente della prima ora. Il ritardo sarà annotato sul registro di classe.

Solo per gravi e comprovati motivi è consentita l'**entrata alle ore 9.20**, in tal caso gli alunni sono ammessi direttamente in classe dal docente della seconda ora di lezione. Il docente annoterà l'entrata alla seconda ora sul registro di classe.

Gli alunni residenti a Latina, sono ammessi salvo casi eccezionali, solo se accompagnati dai genitori.

Al **quinto ingresso** alla seconda ora, nell'arco di un mese, l'alunno minorenni deve essere accompagnato dal genitore o dall'esercente la potestà e riammesso in classe previa autorizzazione del collaboratore vicario.

In tutti i casi l'entrata alla seconda ora deve essere giustificata sul libretto delle assenze.

3. In nessun caso potrà essere consentito l'ingresso in classe **dopo l'inizio della seconda ora** di lezione se non per gravi e comprovati motivi e solo su autorizzazione dell'ufficio di Dirigenza.

4. Qualora l'alunno debba sottoporsi a terapie mediche che comportino ingressi in ritardo per un determinato periodo, è necessario darne comunicazione al collaboratore vicario, che annoterà il permesso sul registro di classe.

5. La vigilanza degli alunni è affidata ai docenti e al personale A.T.A. all'uopo incaricato nel caso i docenti siano assenti.

Art. 3

USCITE ANTICIPATE, PERMESSI E ASSENZE

1. Non è consentito agli studenti di uscire dall'istituto durante le ore di lezione salvo richiesta scritta presentata il giorno precedente.

Solo in caso di grave e comprovato motivo la richiesta può essere presentata lo stesso giorno entro le ore 10.30 presso l'Ufficio di dirigenza.

2. Le uscite anticipate possono essere autorizzate per gravi e comprovati motivi e mai prima delle ore 11:10.

3. Gli **alunni minorenni** possono essere prelevati dall'Istituto solo dai genitori o da chi esercita la potestà. In caso di impedimento del genitore, è necessaria delega da depositare preventivamente presso l'Istituto.

4. Gli **alunni maggiorenni**, non necessitano di autorizzazione o richiesta del genitore ma debbono presentare richiesta di uscita anticipata il giorno precedente l'uscita.

5. Non saranno concessi permessi in entrata ritardata o di uscita anticipata anche se richiesti da alunni maggiorenni in caso di palese irrilevanza o inattendibilità dei motivi addotti nella richiesta.

6. La **fine anticipata delle lezioni** in una o più classi può essere autorizzata per validi motivi dal Dirigente scolastico e, in caso di assenza, dai suoi collaboratori appositamente delegati.

7. Le **assenze** dovranno essere giustificate su apposito **libretto** rilasciato dalla Scuola mediante firma degli stessi studenti se maggiorenni ovvero dei genitori o di chi esercita la potestà in caso di alunni minori. In caso di necessità di rilascio di un secondo libretto verrà richiesto un contributo economico al soggetto richiedente.

8. Spetta al docente della prima ora di lezione la verifica delle giustificazioni degli alunni. In caso di assenze continue e ripetuti ritardi la scuola provvede ad informare e convocare i genitori dell'alunno.

9. L'alunno è tenuto, per la riammissione in classe, a presentare la giustificazione il giorno del rientro e annotata sul registro di classe, se sprovvisto dovrà esibirla il giorno successivo.

La mancata giustificazione anche nel giorno successivo a quello del rientro comporterà ammonizione da annotare sul registro di classe.

In caso di comportamenti reiterati il coordinatore convocherà i genitori dell'alunno.

10. Dopo cinque giorni di assenza consecutiva, è necessario esibire certificazione medica

11. Le **assenze collettive** non dovute a seri e comprovati motivi, si configurano come assenze ingiustificate.

Per gli alunni minorenni resta fermo l'obbligo di esibire in ogni caso la dichiarazione di presa di conoscenza dell'assenza da parte del genitore o dell'esercente la potestà.

Gli alunni maggiorenni saranno tenuti a produrre alla Scuola una comunicazione dei genitori contenente la presa d'atto dell'assenza da scuola dell'alunno stesso. Tale comunicazione varrà a titolo di informazione e non di giustificazione.

In caso di assenza collettiva dovuta a motivi di carattere sociale, il D.S. sentito i rappresentanti degli studenti può ritenerla assenza giustificata, tuttavia gli alunni minorenni avranno comunque l'obbligo di esibire la dichiarazione di presa di conoscenza dell'assenza da parte del genitore o dell'esercente la potestà.

Art. 4

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" i cui documenti di riferimento sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il POF, il Regolamento interno d'Istituto e la programmazione del Consiglio di classe, è uno strumento innovativo introdotto dal DPR 235/07, vincolante con la sua sottoscrizione, per declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'Istituzione Scolastica e le famiglie degli allievi. Il patto di corresponsabilità elaborato da alunni, genitori e docenti, è stato approvato dal consiglio d'istituto.

La presentazione e sottoscrizione del patto avverrà di norma nelle prime due settimane dopo l'avvio dell'attività scolastica.

Art. 5

DIRITTI DEGLI ALUNNI

Nella considerazione che la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero di coscienza e di religione sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età o condizione la scuola garantisce agli studenti:

- 1.** una **formazione culturale e professionale** che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e le inclinazioni individuali degli studenti mediante una adeguata informazione;
- 2.** il diritto alla **riservatezza** dello studente secondo le norme vigenti;
- 3.** il diritto all'**informazione** sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- 4.** il diritto alla **libertà di apprendimento** che si esercita attraverso la libera partecipazione alle attività integrative curriculari ed aggiuntive offerte dalla scuola
- 5.** il diritto alla **partecipazione attiva** alla vita della scuola.

- Il docente coordinatore di classe rappresenterà agli alunni le motivazioni delle scelte didattico educative sulle quali è fondata la programmazione per contenuti ed obiettivi didattici di classe, redatta anche con riferimento a quanto previsto nel POF d'Istituto.
- Ogni docente, nell'ambito della propria disciplina provvederà a valutare l'efficacia del materiale didattico adottato ricevendo il parere degli alunni. Provvederà a comunicare i criteri di valutazione delle prove scritte ed orali e sarà tenuto a fornire una valutazione tempestiva e trasparente.
- Al fine di attivare con gli studenti un dialogo costruttivo sulle questioni sopra indicate nonché sulle altre attinenti l'organizzazione dell'Istituto ed il suo uso gli studenti, nel rispetto delle norme vigenti poste a tutela della privacy potranno:
 - a)** accedere a/la documentazione relativa alla organizzazione ed alla programmazione didattico-disciplinare di Istituto e di classe;
 - b)** organizzare **consultazioni tra gli studenti** qualora si ravvisi la necessità che i competenti organi collegiali d'Istituto debbano assumere una decisione che influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola stessa.

A tal fine gli studenti, nelle persone dei rappresentanti di Istituto, potranno chiedere all'Ufficio di Dirigenza l'uso dei locali della scuola secondo i seguenti criteri:

- la richiesta di consultazione dovrà avvenire **per** iscritto mediante espressione di parere o voto su apposita scheda predeterminata compilata dai singoli alunni;
- la medesima consultazione dovrà tenersi almeno 5 giorni prima della riunione dell'Organo Collegiale tenuto per legge ad assumere la decisione,
- l'esito della consultazione dovrà essere verbalizzato ed il relativo verbale, unitamente alle schede di voto consegnato agli uffici della Dirigenza entro il giorno successivo a quello della consultazione.

6. Il diritto di associazione secondo i seguenti criteri:

- è possibile costituire tra gli studenti un **Comitato Studentesco d'Istituto** o altro organismo affine con il compito di garantire una maggiore collaborazione tra i rappresentanti degli studenti e l'istituzione scolastica nei limiti delle norme vigenti e fermo restando il carattere di autonomia e rappresentatività nonché le funzioni proprie degli organi collegiali previsti per legge. A tal fine tale organo rappresentativo potrà esprimere pareri e/o formulare proposte direttamente all'Ufficio di Dirigenza;
- l'organo di cui sopra dovrà essere dotato di regolamento interno e potrà utilizzare, previa richiesta scritta e compatibilmente con le esigenze e disponibilità di istituto e del personale in servizio locali della scuola per riunirsi e consultarsi. A tal uopo i delegati dell'organismo rappresentativo comunicheranno con congruo anticipo all'Ufficio di Dirigenza l'eventuale richiesta di utilizzo dei locali e sarà cura del predetto Ufficio stabilire di volta in volta le modalità più opportune per garantire la riunione.

7. Il diritto di riunione ed assemblea secondo i seguenti criteri:

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto come disposto dalla vigente normativa in materia. Tali assemblee hanno quale compito fondamentale quello di affrontare problemi della scuola in funzione della formazione culturale e civile degli studenti

- **Assemblea di istituto e di classe:** è consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto nel limite massimo di una al mese e nelle ore di lezione di una giornata, ed un'assemblea di classe nel limite massimo di due ore di lezione.
L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Deve essere richiesta dai rappresentanti di classe degli alunni e autorizzata dai docenti delle ore impegnate tenendo conto delle verifiche già programmate. Successivamente i rappresentanti, con un preavviso di almeno 5 giorni, devono informare per iscritto il collaboratore vicario.
- Durante le assemblee di classe i docenti tenuti a svolgere le ore di lezione controlleranno che le stesse si svolgano in modo ordinato. In caso di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento o prosecuzione dell'assemblea il docente potrà essere autorizzato ad interromperla
- **L'assemblea di istituto** deve tenersi nei locali dell'istituto, utilizzando gli spazi disponibili. Nel caso di mancata disponibilità di locali idonei, l'assemblea di Istituto, a richiesta degli alunni, può articolarsi per classi parallele, o gruppi di classi.
- **Altra assemblea di Istituto** potrà svolgersi con le medesime modalità fuori dell'orario scolastico subordinatamente alla disponibilità dei locali.
- Non è consentito l'uso di locali esterni, salvo il caso che essi siano messi a disposizione dalle scuole viciniori o dalla Provincia o dal comune, senza alcun onere finanziario a carico dell'Istituto o degli studenti stessi.
- L'assemblea di Istituto non può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
- A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari o di lavori di gruppo. Nell'ambito dell'assemblea di Istituto svolta durante l'orario di lezione può essere richiesta la presenza di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici i cui nominativi dovranno essere indicati unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione dovrà comunque essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto al quale la richiesta dovrà pervenire almeno 3 giorni prima dell'assemblea.

- L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene presentato al Consiglio di Istituto. L'assemblea di istituto può essere richiesta dalla maggioranza dei comitato studentesco (la metà più uno) o su richiesta del 10% degli studenti.
- Al fine di consentire il più possibile la partecipazione consapevole degli studenti è consigliabile che dette assemblee siano concordate con un anticipo di sette giorni tra i rappresentanti di classe e che l'ordine del giorno, preventivamente presentato al Dirigente Scolastico, sia affisso nella bacheca dell'Istituto almeno 3 giorni prima dell'assemblea.
- Il capo di Istituto ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e può sciogliere la stessa.
Il Dirigente Scolastico e i docenti possono, qualora lo desiderino, assistere alle Assemblee, che vengono gestite autonomamente dagli studenti nel rispetto delle modalità previste dalle leggi vigenti. Comunque, i docenti rimarranno, secondo il quadro orario di servizio, a disposizione dell'istituto.
- Nel caso di scioglimento delle assemblee di classe o di istituto, per violazione del regolamento o per constatata impossibilità di un ordinato svolgimento gli alunni sono tenuti a rientrare nelle rispettive classi per proseguire l'attività didattica fino al termine delle lezioni.

Art. 6

DOVERI DEGLI ALUNNI

Gli alunni devono sempre mantenere un comportamento educato, in modo da evitare, per quanto possibile, che si arrechi pregiudizio alle persone ed alle cose avendo cura dell'ambiente scolastico in cui vivono al fine di preservare la necessaria qualità della vita scolastica.

In particolare:

1. sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
2. sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
3. sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente;
4. sono tenuti ad utilizzare le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. In caso di danno accertato e dovuto ad incuria o vandalismo i responsabili saranno tenuti al risarcimento del danno nei confronti dell'Istituto ed eventualmente potranno essere sottoposti a provvedimento disciplinare con le modalità stabilite dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
6. l'Istituto, pur attivandosi per esercitare la massima sorveglianza, non risponde della sottrazione di oggetti personali lasciati incustoditi.

Art. 7

DISCIPLINA DELL'USO DI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

È vietato durante le ore di lezione tenere in funzione i telefoni cellulari che debbono rimanere spenti e non esposti.

In caso di contravvenzione al divieto da parte di un allievo il docente dovrà annotare sul registro di classe l'ammonizione effettuata e può procedere al sequestro dell'apparecchio, da depositare nei locali della Dirigenza.

Le apparecchiature verranno riconsegnate ai legittimi proprietari a fine lezione.

Dopo tre ammonizioni l'allievo potrebbe non essere ammesso alle lezioni se non accompagnato da un genitore.

Solo in caso di grave necessità, valutata tale dal docente, il cellulare, consegnato al docente stesso e lasciato sulla cattedra potrà rimanere acceso per il tempo strettamente necessario al risolversi della necessità che ha permesso la deroga momentanea dal regolamento.

Si fa, inoltre presente che durante tutto il periodo di permanenza a scuola è altresì vietato l'utilizzo di fotocamere, videocamere e registratori vocali inseriti all'interno di cellulari o altri dispositivi elettronici (Direttiva 104/07).

E' inutile sottolineare che le disposizioni valide per gli alunni valgono anche per il personale docente.

Art. 8 DIVIETO DI FUMARE

E' vietato fumare in tutti i locali della scuola. I contravventori saranno soggetti alle sanzioni di legge. Sono investiti della funzione di vigilanza il Dirigente, i docenti, il personale ausiliario ed il responsabile amministrativo.

Art. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ispirandosi ai principi generali del DPR 248/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), e del DPR 235/07, riguardante modifiche ed integrazioni al predetto statuto, tenendo conto che la responsabilità disciplinare è sempre personale, si regolamentano di seguito i comportamenti che configurano mancanze disciplinari ispirandosi al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione, alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249/98) e al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

- TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
 - a) il rimprovero verbale
 - b) l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe
 - c) l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione immediata alla famiglia
 - d) risarcimento danni
 - e) l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni (D.P.R. 249/98 art.4 comma7; D.P.R. 235/07 art 1 c.6)
 - f) allontanamento superiore a 15 giorni; (D.P.R. 235/07 art 1 c.6)
 - g) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI				
DOVERI (ART. 3 St.....	INFRAZIONI	SANZIONE	ORGANI	PROCEDIMENTO
FREQUENZA REGOLARE <i>(art. 3, c.1) "comportamenti individuali che non compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum"</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ritardo frequente ▪ Elevato numero di assenze ▪ assenze ingiustificate ▪ ritardo al rientro dell'intervallo o al cambio di ora 	rimprovero verbale in caso di reiterazione annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori	Docente del CdC o docente coordinatore	Irrogazione della sanzione solo a seguito di un breve confronto con lo studente e dopo 3 richiami verbali
RISPETTO DEGLI ALTRI <i>(art. 3, c.2) "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui e che garantiscano"</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ insulti, termini volgari o offensivi tra studenti ▪ interventi inopportuni durante la 	Nota scritta sul registro di classe e convocazione genitori <i>Sanzione accessoria:</i> Ritiro del cellulare e deposito in	Docente del CdC Dirigente scolastico	Irrogazione della sanzione solo a seguito di un breve confronto con lo studente Annotazione del

<i>l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"</i>	<p>lezione con interruzione del ritmo delle lezioni/ uso cellulare</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non rispetto del materiale altrui ▪ atti o parole che consapevolmente e tendano ad emarginare altri studenti 	presidenza con successiva consegna ai genitori o all'alunno se maggiorenne		docente con vidimazione verbale o scritta del DS
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>(art. 3, c. 4) "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ violazione involontarie dei regolamenti di laboratorio o spazi attrezzati ▪ violazione della normativa antifumo ▪ lancio di oggetti non contundenti 	Nota scritta sul registro di classe e convocazione genitori	Docente del CdC Dirigente scolastico	<p>Irrogazione della sanzione solo a seguito di un breve confronto con lo studente</p> <p>Annotazione del docente con vidimazione verbale o scritta del DS</p>
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE</p> <p>(art. 3, c.5) "comportamenti individuali che non danneggino in modo grave le strutture e le attrezzature didattiche"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente ▪ Incisione di banchi/porte ▪ Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratori, ecc ▪ Scritte su muri, banchi, porte 	<p>Nota scritta sul registro di classe e convocazione genitori</p> <p><i>Sanzione accessoria:</i> ripristino dell'ambiente (in caso di rifiuto sanzione più grave) o risarcimento pecuniario a seconda dell'entità del danno</p>	Docente del CdC Dirigente scolastico	Annotazione del docente con vidimazione verbale o scritta del DS

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

DOVERI (ART. 3 St.....	INFRAZIONI	SANZIONE	ORGANI	PROCEDIMENTO
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>(art. 3, c.2) "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui e che garantiscano l'armonioso</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foto, registrazione voci e violazione privacy ▪ ricorso alla violenza all'interno di una discussione 	Nota scritta sul registro di classe, convocazione genitori e sospensione fino ad un max di 15 gg con o senza obbligo di frequenza	Docente del CdC Dirigente scolastico Consiglio di Classe Organo di Garanzia	<p>Il docente annota l'infrazione sul registro di classe e ne dà comunicazione al DS.</p> <p>Il DS accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, convocando il CdC</p>

<p><i>svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui ▪ utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità personale altrui ▪ fatti costituenti reato sia perseguibili d'ufficio, sia non (es. furto) ▪ propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 			<p>dello studente.</p> <p>Il CdC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ evidenzia la presenza di estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica; ▪ stabilisce l'entità della sanzione; ▪ può optare per una sanzione alternativa
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE (art. 3, c. 4) <i>"comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lancio di oggetti contundenti ▪ introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe ▪ violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati ▪ facilitare l'ingresso di estranei all'interno della scuola ▪ uscita dall'Istituto senza autorizzazione 	<p>Nota scritta sul registro di classe, convocazione genitori e sospensione fino ad un max di 15 gg con o senza obbligo di frequenza</p>	<p>Docente del CdC</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Organo di Garanzia</p>	<p>Il docente annota l'infrazione sul registro di classe e ne dà comunicazione al DS.</p> <p>Il DS accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, convocando il CdC dello studente.</p> <p>Il CdC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ evidenzia la presenza di estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica; ▪ stabilisce l'entità della sanzione; ▪ può optare per una sanzione alternativa(*)
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE (art. 3, c. 5) <i>"comportamenti individuali che non danneggino in</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture ▪ Infrazioni non 	<p>Nota scritta sul registro di classe, convocazione genitori e sospensione fino ad un max di 15 gg con o senza obbligo di frequenza</p>	<p>Docente del CdC</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Organo di Garanzia</p>	<p>Il docente annota l'infrazione sul registro di classe e ne dà comunicazione al DS.</p> <p>Il DS accerta la gravità dell'infrazione</p>

modo grave le strutture e le attrezzature didattiche"	gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate	Alla terza sanzione		tramite istruttoria, convocando il CdC dello studente. Il CdC: <ul style="list-style-type: none"> ▪ evidenzia la presenza di estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica; ▪ stabilisce l'entità della sanzione; ▪ può optare per una sanzione alternativa(*)
---	---	---------------------	--	--

(*) Con queste si vuole sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di **recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2 – DPR235/07).

TIPOLOGIE DI SANZIONI ALTERNATIVE:

- ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
- LAVORO DIDATTICO EXTRA, ATTIVITÀ DI RICERCA
- ATTIVITÀ DI SEGRETERIA
- RIORDINO DI CATALOGHI E DI ARCHIVI PRESENTI NELLE SCUOLE
- PRODUZIONE DI ELABORATI (COMPOSIZIONI SCRITTE O ARTISTICHE) CHE INDUCANO LO STUDENTE AD UNO SFORZO DI RIFLESSIONE E DI RIELABORAZIONE CRITICA DI EPISODI VERIFICATISI NELLA SCUOLA,

Art. 11 IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso **ricorso**, da parte di **chiunque vi abbia interesse**, entro **quindici giorni** dalla comunicazione della irrogazione della sanzione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola
2. Nell'ipotesi di ricorso, l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia della decisione dell'Organo di Garanzia interno.
3. Tale organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249/98, del DPR 235/2007 e del presente regolamento d'istituto.
4. Il ricorso va inoltrato al Presidente, che provvederà alla convocazione dell'organo di garanzia.
5. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in **via definitiva** sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. 24 giugno 1998, anche contenute nel presente Regolamento.
La decisione è assunta, previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
6. Il parere di cui al punto 5 è reso entro il termine perentorio di **trenta giorni**. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al punto 5 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12

ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. L'organo di garanzia interno è eletto dal Consiglio d'Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.

Si compone del **Dirigente Scolastico** che presiede, di **due docenti** designati dalla componente docenti eletta nel Consiglio d'Istituto, di **due rappresentanti dei genitori** e di **due rappresentanti degli alunni**.

Le suddette componenti devono scegliere, per ragioni di incompatibilità, i rispettivi rappresentanti tra coloro che non siano membri del Consiglio d'Istituto. La componente docenti e le componenti, genitori e alunni, devono, altresì, rispettivamente designare ed eleggere un membro supplente per l'ipotesi in cui il docente, il genitore e l'alunno siano anche membri del Consiglio di classe che ha irrogato il provvedimento disciplinare oggetto di impugnazione, oppure qualora faccia parte dell'organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore.

2. L'organo è convocato dal Presidente con un preavviso non inferiore a cinque giorni, mediante avviso individuale. Per la validità della seduta è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tutti i membri; in seconda convocazione di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non sono da intendersi voti validamente espressi le astensioni, pertanto la maggioranza assoluta si ottiene calcolando la metà più uno dei voti validi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto.

3. I componenti dell' O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto per quanto riguarda la componente genitori e docenti e per un anno riguardo la componente studentesca.

Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire la continuità di funzionamento dell'organo.

4. Le riunioni dell'organo di garanzia hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

5. L'organo deve pronunciarsi **entro dieci giorni** dalla presentazione del ricorso.

Art. 13

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

Al fine di assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti nonché per attuare un collegamento permanente con le famiglie stesse, l'Istituto provvederà ad organizzare, con modalità da definirsi di anno in anno a cura dell'Ufficio di Dirigenza, un numero congruo di incontri pomeridiani nonché la possibilità di effettuare incontri antimeridiani con ogni singolo docente. Le modalità di incontro con le famiglie verranno comunicate a mezzo di apposite circolari all'inizio di ogni anno attraverso gli alunni.

Il docente, nei rapporti scuola - famiglia è comunque tenuto a fornire ogni indicazione sull'andamento educativo - didattico dell'alunno, ivi compresi i criteri di valutazione dello stesso. Sempre al fine di garantire ed agevolare la partecipazione alla vita scolastica degli alunni e dei loro familiari nonché di ogni altro soggetto interessato o coinvolto nell'attività scolastica di Istituto sarà possibile per tutti i soggetti indicati nell'art. 42 del D. Lvo 297/94 partecipare alle sedute del Consiglio d'istituto previa comunicazione da indirizzarsi al Dirigente Scolastico almeno due giorni prima della data di riunione del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Istituto potrà, qualora lo ritenesse opportuno in relazione alle deliberazioni da assumersi in sede consiliare, invitare i rappresentanti degli Enti locali o di Organismi collettivi a partecipare alla seduta del Consiglio.

Art. 14

FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI

1. La biblioteca, quale centro di convergenza di tutte le attività scolastiche, entra in funzione all'inizio dell'anno scolastico e rimane a disposizione degli utenti della istituzione scolastica per l'intera settimana, sino al 20 maggio onde consentire agli addetti il controllo delle restituzioni dei testi dati in consultazione. I testi possono essere consultati in sede e ceduti in prestito agli utenti per brevissimo periodo.

La biblioteca è aperta, in orario scolastico e dietro autorizzazione del Dirigente scolastico, anche agli esterni che intendono fruire della consultazione e/o del prestito.

Presso la Biblioteca di Istituto sarà possibile prenotare su un apposito registro, e quindi utilizzare per le ore prenotate sotto la propria responsabilità, ulteriori ausili didattici quali registratori e televisori dotati di videoregistratore. Ogni strumento utilizzato dovrà essere riconsegnato al responsabile della biblioteca non appena terminato l'utilizzo.

Sarà inoltre disponibile l'utilizzo delle postazioni internet sia per i docenti che per gli alunni accompagnati da un docente che ne sorvegli e ne indirizzi le attività. La fruizione dei servizi di biblioteca come sopra descritti potrà essere regolamentata con apposita circolare dell'ufficio di Dirigenza all'inizio di ogni anno scolastico che indicherà, anche, i responsabili del servizio.

2. Ogni laboratorio dell'Istituto è dotato di un registro che rileva la frequenza delle classi e delle lezioni tenute dai docenti.

Nel corso di ogni anno scolastico la responsabilità di ogni laboratorio è affidata ad un docente che assume le funzioni di direttore.

I laboratori sono aperti per tutta la durata dell'anno scolastico secondo un calendario che viene stabilito all'inizio dell'anno.

La manutenzione delle attrezzature spetta all'assistente tecnico, il quale dovrà vigilare sullo svolgimento delle esercitazioni. Gli insegnanti si avvalgono degli appositi sussidi presenti nei singoli laboratori, secondo turni preventivamente stabiliti all'inizio dell'anno scolastico. I docenti sono responsabili dei materiali loro affidato in sub consegna.

Art. 15

ATTIVITA' PARASCOLASTICHE, EXTRASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE

1. La scuola promuove **attività parascolastiche** criticamente valide e pedagogicamente formative. Dette attività si svolgono nelle ore pomeridiane. Qualora dovesse apparire necessaria l'interruzione dell'orario delle lezioni per consentire la partecipazione degli alunni a manifestazioni culturali e sportive di notevole impegno, il Dirigente, decide di volta in volta, sentito il parere dei collaboratori.. L'attività alla programmazione didattico-culturale e le modalità di svolgimento sono stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, secondo le rispettive competenze.

2. Le **visite d'istruzione** di un solo giorno o di più giorni, sia quelle eventualmente sovvenzionate dalla scuola che quelle a carico dei partecipanti, dovranno essere effettuate secondo un calendario predisposto, sulla base delle proposte dei consigli di classe, dalla commissione viaggi d'istruzione, per avere riferimenti certi e per non incidere in modo eccessivo sul regolare svolgimento delle lezioni.

Al fine di realizzare una programmazione organica e ordinata è opportuno che le proposte vengano presentate al Consiglio di Istituto non oltre la metà di dicembre. Tali visite guidate e viaggi di istruzione devono rispondere ad effettive esigenze didattiche, connesse con l'indirizzo degli studi, tenendo peraltro presente i fini di formazione generale e culturale.

Le visite d'istruzione costituiscono attività scolastica, pertanto gli alunni devono mantenere un comportamento adeguato. Possono non essere ammessi ai viaggi quelle classi o quegli alunni che, secondo il parere del Consiglio di classe, abbiano dimostrato scarso rispetto delle regole dell'organizzazione scolastica.

Gli insegnanti sono autorizzati ad interrompere il viaggio in caso di comportamenti scorretti, senza

rimborso delle somme impegnate. In tale ipotesi i docenti indicheranno le motivazioni della decisione adottata per iscritto, nella relazione conclusiva del viaggio.

Poiché il viaggio d'istruzione si svolge in una situazione di obiettiva difficoltà nell'esercizio della sorveglianza da parte degli insegnanti, è richiesta da parte di tutti gli alunni la massima collaborazione nel rispetto degli orari e degli appuntamenti previsti. In nessun caso è consentito allontanarsi autonomamente dal gruppo.

Nel caso di pernottamento, fissata l'ora di rientro nelle stanze, durante le ore notturne non sono previsti turni di sorveglianza, pertanto comportamenti che disturbino la quiete notturna ed impediscano il sano e doveroso riposo saranno considerati rilevanti dal punto di vista disciplinare.

Le visite della durata di un giorno sono autorizzate dal Dirigente scolastico previa presentazione, da parte dell'insegnante accompagnatore, della proposta con l'indicazione dei luoghi, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi didattici.

3. Gli scambi culturali sono programmati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, privilegiando i paesi dell'Unione Europea.

Art. 16

C.I.C., GRUPPO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AMBIENTE

L'Istituto assicura nello svolgimento delle attività educative e didattiche l'attuazione di specifici progetti di Educazione alla salute e all'ambiente, al fine di individuare e circoscrivere i problemi relativi al disagio scolastico e giovanile e, quindi, alla dispersione scolastica.

E' aperto e funziona nella scuola un Centro di informazione e consulenza, gestito da referenti scolastici e da esperti.

Con tali iniziative la scuola vuole garantire al giovane lo star bene con se stessi, con gli altri, con le Istituzioni e con la natura.

Art. 17

PERSONALE DELLA SCUOLA: DOCENTI

Nel rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita la funzione del docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo, alla formazione umana e critica della loro personalità.

Tale azione di formazione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi nonché delle norme che garantiscono agli alunni la partecipazione libera e democratica alla vita della Scuola. A tal fine ed in applicazione di quanto contenuto nella vigente normativa dovrà essere garantito agli alunni il diritto alla conoscenza dei criteri di valutazione (che dovrà essere trasparente e tempestiva), di concorrere nella scelta dei libri di testo e del materiale didattico, di partecipare comunque attivamente e responsabilmente alla vita della classe e dell'istituto con le modalità previste dal presente regolamento. E' inoltre compito dei collaboratori dell'Ufficio di Dirigenza, dei docenti che ricoprono le funzioni strumentali, dei responsabili di dipartimento e dei coordinatori di classe, costituire un raccordo tra il Dirigente e gli insegnanti, particolarmente per quanto attiene la stesura dei programmi didattici, alle relazioni finali, alla convocazione e alla eventuale direzione dei consigli di classe, nonché alla cura dei rapporti tra docenti per l'attuazione della interdisciplinarietà dell'insegnamento, per realizzare la trasversalità e l'unitarietà del sapere

Art. 18

ORGANI COLLEGIALI: CONSIGLI DI CLASSE, COLLEGIO DOCENTI

1. Al fine di garantire la presenza effettiva di tutti i docenti il Dirigente Scolastico predispose all'inizio dell'anno scolastico un quadro annuale delle attività relative agli Organi Collegiali e agli incontri scuola-famiglia.

2. I suddetti organi sono convocati secondo un calendario ben articolato che assicura l'effettivo ed ordinato svolgimento. I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. In ogni

riunione è redatto un verbale dal docente designato segretario del Consiglio, che non può essere lo stesso docente che dirige la discussione, i verbali vanno letti, approvati e sottoscritti.

I Consigli di classe vengono convocati, oltre quando previsto dal quadro annuale delle attività, ogni qual volta il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di classe ne ravvisi la necessità.

3. Un componente del consiglio di classe (docente, genitore o studente) può chiedere la convocazione presentando al D.S., che valuterà la richiesta, l'indicazione degli argomenti da trattare ed eventuali proposte. La convocazione deve avvenire con un congruo ragionevole preavviso (almeno 5 giorni), salvo convocazione d'urgenza.

4. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico, su propria iniziativa oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, di norma con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata, mediante avviso con circolare per presa visione.

Art. 19

PERSONALE ATA

L'orario di servizio del personale non docente è disciplinato dalle norme **vigenti** il Dirigente Scolastico, dopo le intese stabilite in sede di contrattazione decentrata, stabilisce i **criteri essenziali per** la fissazione dei **turni** di servizio, che dovranno **essere continuativi in** relazione alle esigenze della scuola, tenuto conto anche di tutte le attività parascolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione delle norme **vigenti** in tema di autonomia scolastica

Art. 20

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici in applicazione delle norme vigenti, sono tenuti a provvedere alla quotidiana pulizia degli spazi loro assegnati: disimpegnano il servizio di vigilanza nei locali della scuola, vigilano sugli alunni affidati in caso di particolare necessità, alla loro sorveglianza, adempiono agli altri incarichi di carattere materiale dovuti al servizio, compresa il trasporto delle suppellettili scolastiche all'interno dell'Istituto e, purché provvisti delle apposite patenti, a mansioni di conduzione di autoveicoli. Essi possono essere adibiti a mansioni di guardiana e custodia dei locali nel rispetto degli orari e degli obblighi di servizio, assicurando in ogni caso l'apertura e la chiusura dei locali stessi.

Art. 21

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento viene fatto riferimento alle vigenti norme legislative e ministeriali.

2. Eventuali modifiche o sostituzioni del presente regolamento dovranno essere presentate, in un progetto redatto in articoli, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio d'Istituto ed approvate a maggioranza di due terzi, sentito il parere del Collegio dei docenti e previa consultazione degli studenti.

Art. 22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, già approvato dal Consiglio d'Istituto il 14 dicembre 2000, viene modificato e integrato, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente con delibera del 15 giugno 2011.

f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Pietro Altobelli)

f.to Il Presidente del Consiglio d'Istituto
(Geom. Giovanni Dei Giudici)